

## VERBALE DI ACCORDO

WR

In data 4 luglio 2019, presso la sede di ANITA si sono incontrati i rappresentanti di FILT/CGIL, FIT/CISL e UILTRASPORTI e quelli di ANITA, ASSOTIR, FAI, FIAP e UNITAI per affrontare le questioni che hanno portato le suddette Associazioni datoriali a non sciogliere la riserva in merito all'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione del 3 dicembre 2017.

Le parti hanno convenuto di impegnarsi sin da subito a garantire pari condizioni per tutte le Associazioni e quindi la neutralità del contratto sotto il profilo del dumping associativo. In questo quadro, il concetto di neutralità contrattuale costituisce principio di interpretazione autentica della volontà contrattuale da sempre espressa dalle parti in tutte le sedi negoziali.

Ne consegue che non è consentito alcun beneficio di favore per le imprese iscritte a una Associazione datoriale piuttosto che a un'altra e di conseguenza ogni elemento normativo che crei un differente trattamento delle imprese per la sola appartenenza ad una specifica associazione è da considerarsi superato.

In coerenza con quanto sopra, le parti garantiscono la piena parità di condizioni contrattuali per le imprese, indipendentemente dalla loro appartenenza a una specifica Associazione datoriale. Tale concetto di neutralità contrattuale è fondamentale per realizzare un efficace sistema di relazioni industriali e per la corretta applicazione del CCNL e costituisce principio di interpretazione autentica della volontà contrattuale espressa in tutte le sedi negoziali dei precedenti rinnovi. Le parti stabiliscono che tale neutralità è garantita dall'assenza di qualunque elemento contrattuale che crei dumping associativo.

Le parti si impegnano a inserire integralmente il precedente capoverso nell'articolato contrattuale per il prossimo rinnovo.

Le parti convengono di estendere i contenuti di quanto previsto nei seguenti articoli dell'ipotesi di accordo del 3/12/2017:

1. Nuovo articolo: Occupazione e reinserimento al lavoro;
2. Nuovo articolo: Contratto a tempo determinato.


Relativamente al punto 2, le parti convengono che, fino al 31/12/2019 data di scadenza del CCNL, per i seguenti servizi:

- a) trasporti stagionali legati al settore agricolo;
- b) trasporto di prodotti legati a consumi concentrati in particolari periodi dell'anno (caldi o freddi), anche con riferimento ai flussi turistici;
- c) trasporto combustibili vari nel periodo invernale (novembre-aprile);

sia possibile incrementare l'attuale percentuale di contratti a tempo determinato, portandola al 40%.

La parte datoriale inserisce nel CCNL una specifica disposizione che le consenta di prevedere strumenti di assistenza contrattuale ai propri associati. Nello specifico assicura la propria funzione di assistenza contrattuale attraverso gli strumenti previsti dalla legge 4 giugno 1973, n.311.

Conftrasporto e le Associazioni in essa rappresentate riconoscono in Sanilog il sistema di assistenza sanitario di riferimento contrattuale.



## VERBALE

In data 23 luglio 2019, presso la sede di ANITA si sono incontrati i rappresentanti di FILT/CGIL, FIT/CISL e UILTRASPORTI e quelli di ANITA, ASSOTIR, FAI, FIAP e UNITAI.

Le Associazioni datoriali, a seguito delle verifiche sul verbale di accordo del 4 luglio 2019, che forma parte integrante del presente documento, considerano sciolta positivamente la riserva posta sull'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto meri e Spedizione del 3 dicembre 2017.

ANITA

FILT/CGIL

ASSOTIR

FIT/CISL

FAI

FIAP

UNITAI

UILTRASPORTI